

COMUNE DI BISACQUINO

(Provincia di Palermo)

CAP 90032 - Cod. Fisc. 84000450829 - P.I. IT00676920820 Via Stazione, 24 - Bisacquino tel . 0918308011 - fax 0918352144 protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it www.comune.bisacquino.pa.it



Regione Siciliana

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CENTRO OPERATIVO COMUNALE

EMERGENZA IDROGEOLOGICA poliziamunicipale @pec.comune.bisacquino.pa.it

Ordinanza n. 14 del 03/03/2015

Oggetto: Disposizioni per la tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica, obblighi, divieti e prescrizioni per l'uso del suolo e l'accesso all'area di verde agricolo interessata dal dissesto idrogeologico del 22/02/2015 "Cozzo Serronello".

IL SINDACO

Premesso che a seguito degli eventi idrometeorologici e dell'emergenza idrogeologica che ha colpito il territorio comunale nella notte tra il 21 ed il 22 febbraio 2015 occorre adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili;

Sentiti i riferimenti del Responsabile della Funzione 1 Tecnico-scientifica e coordinamento, come integrata dal supporto tecnico idrogeologico;

Ritenuto:

- di dover attuare opportune misure per la tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica, obblighi, divieti e prescrizioni per l'uso del suolo e l'accesso all'area di verde agricolo interessata dal dissesto idrogeologico del 22/02/2015 "Cozzo Serronello";
- di dover vietare, alla luce degli ultimi avvenimenti accaduti e sulla base delle relazioni tecnico-scientifiche fornite dai competenti organi tecnici, su tutto il versante lato Sud della collina denominata "Cozzo Serronello" l'esercizio del pascolo vagante e stanziale anche se rispondente a quanto previsto dalle normative vigenti, e le pratiche agricole comportanti movimentazioni dello strato superficiale del suolo agrario, stante che l'esercizio di tali attività è attualmente incompatibile con la situazione di rischio idrogeologico venutasi a creare in conseguenza dei noti eventi sopra accennati;
- di dover vietare la circolazione ed il transito di tutte le greggi e gli armenti lungo i fondi privati ricadenti all'interno del versante collinare Sud del Cozzo Serronello, anche al fine di prevenire qualsiasi problema di carattere igienico sanitario;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 50, comma 5, e 54 comma 2 e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI gli artt.160 (sosta degli animali) e 184 (circolazione degli animali, delle greggi e degli armenti) del vigente C.d.S.;

VISTI gli artt. 6,7,21 e 37 del vigente C.d.S.;

VISTI gli artt. 41,42,43 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO l'art. 636 c.p. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo);

VISTA la L. 689/1981;

VISTO l'art. 13, c. 2 della legge n. 833/1978; VISTO lo Statuto del Comune di Bisacquino; RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

- 1. Per tutte le motivazioni in premessa indicate che si intendono richiamate integralmente e con vigenza immediata si determinano i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni su tutto il versante lato Sud del Cozzo Serronello, come meglio individuato nell'allegata cartografia.
- 2. È vietato il pascolo, ancorchè esercitato in maniera conforme alla normativa vigente in materia. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della L. 689/81 per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente punto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00, con p.m.r. di €. 167,00. Ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81 l'Autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il Sindaco di Bisacquino.
- 3. Al fine di prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari, è vietato far transitare greggi ed armenti lungo le strade pubbliche e i fondi privati ricadenti nel versante Sud del Cozzo Serronello e nell'intero ambito territoriale individuato nell'allegata planimetria. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente punto si applicano, per le strade pubbliche le sanzioni previste dagli artt. 7 e 15 del vigente C.d.S. e per la violazione e/o inottemperanza agli altri obblighi di cui sopra, le sanzioni penali previste dall'art. 650 c.p.
- 4. Sono vietate tutte le pratiche agricole che comportano zappettatura e qualsiasi altra attività di movimentazione dello strato superficiale del suolo agrario nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dell'allegata planimetria, salvo approvazione dell'autorità comunale, previo parere tecnico favorevole.
- 5. **Ordina** al responsabile della Funzione 7/A del C.O.C., com.te il Distaccamento Corpo Forestale R.S. ed agli altri ufficiali ed agenti della Forza Pubblica di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza che, in copia, viene tempestivamente comunicata al signor Prefetto di Palermo, al D.R.P.C., ed ai responsabili locali delle Forze dell'Ordine.

AVVERTE

- che responsabile del procedimento istruttorio è il dott. Ignazio BACILE presso Il Centro operativo comunale di Protezione Civile;
- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o alternativamente al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si dispone e si attesta la pubblicazione nei modi di legge, sul sito internet istituzionale www.comune.bisacquino.pa.it .

Ignazio BACILE

II Responsabile del Procedimento

Tommaso F.sco DI GIORGIO

Tours Francisco D. Gym

